

Civile Ord. Sez. L Num. 31515 Anno 2022

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 25/10/2022

ORDINANZA

sul ricorso 3108-2016 proposto da:

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,
SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERNI;

2022

2297

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 579/2015 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 29/09/2015 R.G.N. 373/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.



amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, non potendo il relativo diritto ritenersi cristallizzato in epoca precedente alla domanda stessa (così da ult. Cass. nn. 21189 del 2018 e 31519 del 2021);

che non giova in contrario richiamare la salvaguardia prevista dall'art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), riferendosi quest'ultima testualmente al "lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto" e non potendo logicamente estendersi al caso di chi, come la ricorrente, fosse già pensionata alla data della sua entrata in vigore, siccome norma eccezionale (art. 14 prel. c.c.);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese di lite per essersi l'orientamento dianzi esposto consolidato in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9.6.2022.